REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Sergio Antonio Prestianni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al **n. 14810** del registro di segreteria, introdotto da:

C. C., c.f. omissis, nato il omissis a omissis e residente a omissis;

D. G. P. M., c.f. omissis, nato il omissis a omissis e residente a omissis;

F. L., c.f. omissis, nato il omissis a omissis e residente a omissis;

R. G., c.f. omissis, nato il omissis a omissis e residente a omissis;

V. L., c.f. omissis, nato il omissis a omissis ed ivi residente in omissis;

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Cleopazzo del Foro di Pordenone (pec: enrico.cleopazzo@avvocatipordenone.it; C.F. CLPNCN69B16D862T), con studio in Maniago, Via Roma n. 35, ove hanno eletto domicilio;

contro

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.), rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti,

AVENTE AD OGGETTO l'accertamento del diritto dei ricorrenti del diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico in godimento

secondo la piena applicazione del meccanismo perequativo, nella misura del 100%, con condanna dell'INPS al pagamento della differenza tra quanto percepito e le somme dovute in base al ricalcolo con integrale rivalutazione.

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITO, alla pubblica udienza del 17 settembre 2025, con l'assistenza del segretario dott. Gabriele Turiano, l'avv. Luca Iero per l'I.N.P.S.; nessuno è comparso per i ricorrenti.

PREMESSO CHE:

preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025 del 14 febbraio 2025, la quale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'art. 1, commi 260 e 261 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio in data 15.05.2025;

CONSIDERATO CHE:

la difesa dell'INPS ha depositato la propria accettazione scritta della rinuncia agli atti in data 07.08.2025;

ai sensi dell'art. 110 co. 7, la declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese;

P Q M

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

dichiara l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 111 co. 4 c.g.c..

Trieste, 17 settembre 2025.

Il giudice

Sergio Antonio Prestianni

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 17/09/2025.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)